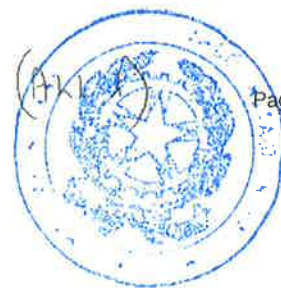


Codice Fiscale 0001200026
Partita IVA 02711070827



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 6 Partecipazioni
Portale internet: pi.regione.sicilia.it

P. F. 5466 del 16/10/2019

Prot. n. 55049
Palermo, 16.10.2019

All:

Oggetto: personale storico part-time.

Al Presidente di SAS Scpa
serviziusiliarisicilia@pec.soluzioni.it

e, p.c.

Al Collegio Sindacale

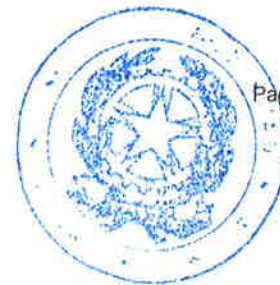
All'Organismo di Vigilanza

In riscontro alla nota prot. n. 14067 del 14/10/2019 di pari oggetto, si trasmette il parere rilasciato dall'Ufficio Legislativo e Legale relativo all'integrazione oraria dei dipendenti SAS.

Il dirigente del Servizio
Pietro Bellante

Il Funzionario Retteivo
Laura Alario

Il Ragioniere Generale
Bologna



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale

della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 12999 16.11.2019 del 07 GIU 2019 / Pos. Coll. e Coord. n. 10

Oggetto: Art. 29 della L.R. n. 8/2018: integrazione oraria dipendenti S.A.S. SCpA.

Assessorato regionale dell'Economia
- Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione (rif.
nota 7 febbraio 2019, prot. n. 6397;
nota 5 giugno 2019, n. 29425)

1. Nella nota in indirizzo, codesto Dipartimento richiama l'articolo 29 della legge regionale n. 8/2018 e il precedente parere di questo Ufficio 3 marzo 2016, n. 4872, laddove si è chiarito che *"incorrerebbe nel divieto di cui al comma 6 dell'art. 20, comma 6, della L.R. n. 11/2010"* sia la trasformazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori di S.A.S. ScpA da tempo parziale a tempo pieno, sia l'aumento delle ore lavorative in un rapporto di lavoro a tempo parziale.

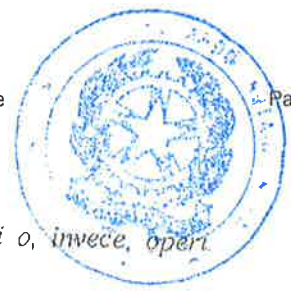
Osserva codesto Richiedente che il legislatore regionale, con il citato art. 29 della l.r. n. 8/2018, *"ha introdotto per S.A.S. la deroga al blocco delle assunzioni"*.

Ciò premesso, fermo restando l'accertamento dell'osservanza delle finalità e delle altre condizioni normative poste, si chiede se l'integrazione oraria prevista dalla norma in questione *"debba ritenersi consentita - in senso restrittivo - solo fino a 34 ore oppure può essere estesa fino al tempo pieno (36 ore settimanali)"*.

A seguito di richiesta di sospensione dell'esame della questione, formulata per le vie brevi, codesta Amministrazione, con successiva nota 5 giugno 2019, n. 29425 reitera il quesito richiamato *"anche al fine di consentire l'esercizio del controllo preventivo sugli atti delle società partecipate in house"*, precisando i termini della questione nel senso che *"ad avviso della Scrivente non risulta chiaro se la deroga al blocco delle assunzioni di cui alla normativa segnata in oggetto debba intendersi limitata alla*

GA

BB



sola integrazione dei contratti part time fino a 34 ore settimanali o, invece, operi anche per il completamento dell'orario fino a 36 ore settimanali".

2. Per la risoluzione del quesito sottoposto all'esame dello Scrivente, giova richiamare la norma di riferimento.

L'art. 29, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, rubricato *"Integrazione oraria personale SAS"*, così prevede: *"Per una maggiore efficacia ed efficienza, al fine di assicurare la piena fruizione anche nei giorni festivi degli uffici e dei siti museali della Regione, la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS) dispone, compatibilmente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, una integrazione oraria a 34 ore settimanali, prevedendo il completamento dell'orario di servizio settimanale del proprio personale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11"*.

Il legislatore regionale - allo scopo di garantire l'apertura dei siti museali e degli uffici anche nei giorni festivi e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica - con la riferita disposizione ha autorizzato la società SAS a disporre l'integrazione dell'orario di lavoro dei propri dipendenti *"a 34 ore settimanali"*, introducendo una deroga al disposto dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 che, al comma 6, ha sancito per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, il divieto *"di procedere a nuove assunzioni di personale"*.

Al riguardo, quest'Ufficio, nel parere citato in epigrafe 3 marzo 2016, n. 4872, aveva espresso l'avviso che la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno dei lavoratori della società S.A.S. ScpA, assunti originariamente a tempo parziale, incorre nel divieto di cui al suindicato art. 20, comma 6, della l.r. 11/2010, ritenendo non consentito *"anche il solo aumento delle ore lavorative (pur <senza modificare la natura giuridica in rapporto full time>)"* in quanto *"rientrante in quella sorta di modalità alternativa alle vietate assunzioni di personale"*, che comporta un incremento non ammissibile di oneri finanziari per il bilancio della Società.

HA
BB



Il legislatore regionale, quindi, nell'autorizzare la società SAS a disporre l'integrazione oraria del proprio personale *part time* a 34 ore settimanali, ha introdotto esplicitamente una "deroga" al sopra citato art. 20, comma 6, della l.r. n. 11/2010, al fine di superare le limitazioni ivi previste.

La disposizione in esame costituisce, pertanto, eccezione al divieto di procedere a nuove assunzioni di personale e, come tale, la relativa portata normativa è di stretta interpretazione, non suscettibile cioè di esegesi che ne estenda il campo di applicazione oltre il confine espressamente assegnato dal legislatore.

Conseguentemente, la questione interpretativa del citato art. 29 della l.r. n. 8/2018 va risolta privilegiando un'interpretazione strettamente letterale e restrittiva, non potendo spingersi l'interprete ad ampliare l'ambito applicativo di una previsione di natura derogatoria ed eccezionale.

L'interpretazione letterale della norma in esame impone, dunque, di ritenere che l'integrazione oraria autorizzata sia limitata a 34 ore settimanali, non potendosi la stessa estendersi fino al 36 ore.

Vero è che il legislatore ha previsto anche "*il completamento dell'orario di servizio settimanale*" del personale della società SAS, tuttavia tale inciso non può che essere letto in coerenza con il limite esplicitamente fissato delle 34 ore settimanali.

L'orario di lavoro del personale *part time* corrisponde, quindi, all'orario d'obbligo contrattuale, che nella previsione normativa di che trattasi, viene quantificato in 34 ore settimanali.

Nei superiori termini l'avviso dello scrivente.

GA
AB

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.



Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Maddalena Barreca

IL DIRIGENTE

Avv. Daniela M. Cellauro
F.TO A.W.D.CELLAURO



L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Gianluigi M. Amico